

CONSEGNATA IN CORSO
DI SEDUTA

Terni, il

23.10.2017
IL SEGRETARIO GENERALE

ATTO DI INDIRIZZO IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani (adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948) il quale dispone che ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione;

Richiamati i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana ed in particolare quelli descritti agli art. 2 e 3 i quali recitano *"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ..."* e che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, (di lingua, di religione, di Opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"*;

Evidenziato che la Costituzione della Repubblica Italiana, al punto XII delle Disposizioni transitorie e finali testualmente recita **"E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista"**.

Vista la legge n.645/1952 (cd. Legge Scelba) di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che punisce la riorganizzazione del disciolto partito fascista dettando la disciplina definitiva e sanzionatoria dei reati di apologia e manifestazioni fasciste;

Visto, inoltre, l'articolo 3 della legge 654/1975 intitolata **"Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale"**, il cui articolo 3, in particolare, stabilisce che è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

Vista, infine, la legge 205/1993 di conversione del D.L. 122/1993 (cd. Legge Mancino) che:

- punisce chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- punisce chiunque istiga, con qualunque modalità, a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- vieta, infine, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici;

Tenuto conto dell'art. 17 (Divieto di abuso del diritto) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, il quale stabilisce che nessuna disposizione contenuta nella Convenzione stessa può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione;

Tenuto conto dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006 cd. "*Codice delle pari Opportunità*" il quale contiene le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo;

Considerato che le garanzie a tutela dei diritti sopra menzionati possano essere rafforzate anche in via amministrativa, mediante l'introduzione di opportune disposizioni.

Ritenuto di adottare misure contro ogni manifestazione di discriminazione individuando le forme e le modalità più efficaci:

- per non consentire manifestazioni sul territorio cittadino, in contrasto con i principi sanciti dalle normative menzionate;
- per il mantenimento della memoria storica della Resistenza e delle origini antifasciste della Repubblica Italiana, con iniziative culturali in collaborazione con le scuole di ogni grado, e nei luoghi di aggregazione;
- per sensibilizzare la cittadinanza nel rispetto dei principi sanciti dalla nostra Costituzione.

Tutto ciò premesso,

impegna il Sindaco

1. a promuovere iniziative culturali in collaborazione con le scuole e nei luoghi di aggregazione affinché sia mantenuta la memoria storica dei valori indicati nella premessa e della necessità di contrastare, con i mezzi e nel rispetto dei principi e delle disposizioni sanciti dall'ordinamento vigenti, iniziative che si richiamano all'ideologia fascista;
2. ad adottare tutti gli atti amministrativi necessari per attivare quanto indicato nel presente atto

Andrea Ceccolini PD

Franco S. M. HD

Luca S. M. SX x TS RWL

John A. M. (CITIZEN)